

Le scadenze per gli ammortizzatori ordinari

Termini e procedure per richiedere gli ammortizzatori ordinari dal 1° gennaio 2022

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – PER EVENTI ORDINARI

Comunicazione iniziale	Serve la comunicazione preventiva a Rsa o Rsu, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (fatta salva la particolarità prevista dall'articolo 14, comma 5, per l'edilizia)
Esame congiunto	A richiesta delle parti
Durata della procedura	25 giorni dalla data della comunicazione al sindacato, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti
Domanda	Va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI (INDIFFERIBILITÀ DI RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ORARIO)

Comunicazione iniziale	Contestuale a Rsa o Rsu, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (fatta salva la particolarità prevista dall'articolo 14, comma 5, per l'edilizia)
Esame congiunto	Ove la contrazione dell'orario sia superiore a 16 ore settimanali, si procede, a richiesta di una delle parti, da presentare entro 3 giorni dalla comunicazione iniziale
Durata della procedura	5 giorni da quello della richiesta di esame congiunto
Domanda	Entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Comunicazione iniziale	Come per la Cigo, a seconda del tipo di richiesta
Esame congiunto	Come per la Cigo, a seconda del tipo di richiesta
Durata della procedura	Come per la Cigo, a seconda del tipo di richiesta
Domanda	Non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata, e non oltre 15 giorni

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Comunicazione iniziale	Serve la comunicazione preventiva a Rsa o Rsu e alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (il contratto di solidarietà deve essere invece preceduto da un accordo sindacale ex articolo 51 del Dlgs 81/2015)
Esame congiunto	A richiesta delle parti, da inviare anche alla Regione o al ministero del Lavoro, entro 3 giorni dalla comunicazione iniziale
Durata della procedura	25 giorni dalla data di richiesta dell'esame congiunto, ridotti a 10 per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti
Domanda	Entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale (procedura Cigs-online)